REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

Ordinanza n. **172** del **12 ottobre 2017**

OGGETTO: Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nei Comuni di Pojana Maggiore (VI) e Vò (PD).

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento vengono disposte misure restrittive a seguito di rilevamento di positività per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) sierotipo H5 in allevamenti nei Comuni di Pojana Maggiore (VI) e Vò (PD).

IL PRESIDENTE

VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 "Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407CEE;

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

VISTO il D. Lgs. 25gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE;

VISTA la comunicazione da parte dell'IZS delle Venezie del 10/10/2017, inerente il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in un allevamento sito nel Comune di Pojana Maggiore (VI), nonché la comunicazione del 11/10/2017, inerente il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in un allevamento sito nel Comune di Vò (PD);

RILEVATO CHE i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ORDINA

1. L'istituzione di una zona di protezione con un raggio di 3 Km dall'allevamento sede di focolaio, codice aziendale **079VI528**, sito nel Comune di Pojana Maggiore (VI). La zona di protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:
    a. Comune di Pojana Maggiore (VI): 079VI047; 079VI512; **079VI528;** 079VI601; 079VI602; 079VI603; 079VI606; 079VI607; 079VI613; 079VI614; 079VI615; 079VI616; 079VI623; 079VI624;

2. L'istituzione di una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dall'allevamento sede di focolaio, codice aziendale **079VI528**, sito nel Comune di Pojana Maggiore (VI). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:
    a. Comune di Agugliaro (VI): 001VI602; 001VI604; 001VI605; 001VI606;
    b. Comune di Albettone (VI): 002VI603; 002VI604; 002VI606; 002VI607; 002VI608; 002VI612;
    c. Comune di Alonte (VI): 003VI801; 003VI802; 003VI803;
    d. Comune di Asigliano Veneto (VI): 010VI601; 010VI602; 010VI603; 010VI604; 010VI606;
    e. Comune di Campiglia dei Berici (VI): 022VI601; 022VI602; 022VI604; 022VI605; 022VI606;
    f. Comune di Cologna Veneta (VR): 027VR045; 027VR055; 027VR065; 027VR075; 027VR080; 027VR081; 027VR090; 027VR335;
    g. Comune di Este (PD): 037PD007; 037PD014; 037PD026;
    h. Comune di Lozzo Atestino (PD): 047PD003; 047PD012; 047PD018; 047PD019; 047PD020; 047PD028; 047PD030; 047PD032; 047PD033; 047PD034; 047PD035; 047PD036; 047PD061;
    i. Comune di Megliadino San Fidenzio: 051PD039; 051PD040; 051PD041; 051PD043;
    j. Comune di Montagnana (PD): 056PD030; 056PD048; 056PD076; 056PD083; 056PD084; 056PD086; 056PD087; 056PD088; 056PD091; 056PD092; 056PD096; 056PD097; 056PD100;
    k. Comune di Noventa Vicentina (VI): 074VI601; 074VI602; 074VI603; 074VI604;
    l. Comune di Orgiano (VI): 075VI603; 075VI605; 075VI607; 075VI608; 075VI609; 075VI610; 075VI611; 075VI612; 075VI613; 075VI614; 075VI615; 075VI616; 075VI618;
    m. Comune di Ospedaletto Euganeo (PD): 059PD005; 059PD008; 059PD011; 059PD020; 059PD021; 059PD022; 059PD028; 059PD029; 059PD034; 059PD036; 059PD037; 059PD038; 059PD039; 059PD040; 059PD042; 059PD043; 059PD044; 059PD046; 059PD073; 059PD074;
    n. Comune di Pojana Maggiore (VI): 079VI605; 079VI608; 079VI610; 079VI611; 079VI612; 079VI618; 079VI620; 079VI621; 079VI622;
    o. Comune di Pressana (VR): 061VR001; 061VR003; 061VR008; 061VR018; 061VR047; 061VR070;
    p. Comune di Roveredo di Guà (VR): 066VR007; 066VR008; 066VR009; 066VR011; 066VR066;
    q. Comune di Saletto (PD): 074PD015; 074PD029; 074PD030; 074PD031; 074PD032; 074PD033; 074PD059;
    r. Comune di Santa Margherita d'Adige (PD): 081PD030;
    s. Comune di Sossano (VI): 102VI601; 102VI602; 102VI603; 102VI608;
    t. Comune di Villaga (VI): 117VI605; 117VI608; 117VI609;
    u. Comune di Vò (PD): 105PD055; 105PD064;

3. L'istituzione di una zona di protezione con un raggio di 3 Km dall'allevamento sede di focolaio, codice aziendale **105PD061**, sito nel Comune di Vò (PD). La zona di protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:
    a. Comune di Agugliaro (VI): 001VI605; 001VI606;
    b. Comune di Albettone (VI): 002VI603; 002VI604; 002VI606; 002VI607; 002VI608;
    c. Comune di Rovolon (PD): 071PD114; 071PD218;
    d. Comune di Vò (PD): 105PD033; 105PD054; **105PD061**;

4. L'istituzione di una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dall'allevamento sede di focolaio, codice aziendale **105PD061**, sito nel Comune di Vò (PD). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:
    a. Comune di Agugliaro (VI): 001VI602; 001VI604;
    b. Comune di Albettone (VI): 002VI602; 002VI605; 002VI611; 002VI612;
    c. Comune di Barbarano Vicentino (VI): 011VI514; 011VI601; 011VI604;

d. Comune di Campiglia dei Berici (VI): 022VI601; 022VI602; 022VI604; 022VI605; 022VI606;
e. Comune di Castegnero (VI): 027VI601; 027VI605; 027VI608; 027VI610; 027VI615; 027VI618;
f. Comune di Cervarese Santa Croce (PD): 030PD181;
g. Comune di Cinto Euganeo (PD): 031PD018;
h. Comune di Lozzo Atestino (PD): 047PD003; 047PD012; 047PD018; 047PD019; 047PD020; 047PD028; 047PD030; 047PD032; 047PD033; 047PD034; 047PD035; 047PD036; 047PD061;
i. Comune di Montegaldella (VI): 065VI602; 065VI610;
j. Comune di Mossano (VI): 069VI512; 069VI601; 069VI602; 069VI603; 069VI604;
k. Comune di Nanto (VI): 071VI601; 071VI602; 071VI603;
l. Comune di Noventa Vicentina (VI): 074VI603; 074VI604;
m. Comune di Pojana Maggiore (VI): 079VI512; 079VI606; 079VI607; 079VI618; 079VI623;
n. Comune di Rovolon (PD): 071PD217; 071PD219; 071PD220;
o. Comune di Saccolongo (PD): 073PD117; 073PD149;
p. Comune di Sossano (VI): 102VI601; 102VI608;
q. Comune di Teolo (PD): 089PD045;
r. Comune di Torreglia (PD): 092PD062;
s. Comune di Villaga (VI): 117VI040; 117VI601; 117VI602; 117VI603; 117VI604; 117VI605; 117VI606; 117VI608; 117VI609;
t. Comune di Vò (PD): 105PD010; 105PD055; 105PD064;

5. L'adozione delle misure come di seguito specificate:

A) <u>Misure da applicare nelle zone di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS)</u>

a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;

b) sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Az. ULSS, presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;

c) attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

B) <u>Misure da applicare nelle zone di protezione (ZP)</u>

Nelle zone di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

b) le carcasse sono distrutte quanto prima;

c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;

d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione;

e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell' azienda;

f) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;

g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

h) il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della Az. ULSS competente che lo richieda;

i) sono vietati, salvo diversa determinazione del Servizio veterinario regionale, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;

j) è vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;

k) sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse;

l) è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; II) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui alla presente lettera l) ed alla lettera k) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.

m) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;

n) in deroga ai punti k) e l), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;

o) in deroga ai punti k) e l), il Ministero può autorizzare:

   I) il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

   II) il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

   III) il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;

   IV) il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;

   V) può autorizzare il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti, per la distruzione.

C) <u>Misure da applicare nelle zone di sorveglianza (ZS):</u>

Nelle zone di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

a) e' vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

b) e' vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza;

c) in deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:

   I) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;

   II) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda e' sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

III) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

IV) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

V) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004,situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

VI) uova destinate alla distruzione;

d) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;

f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;

h) il titolare dell'azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente che lo richiede;

i) è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell'Azienda ULSS, la rimozione o lo spargimento della pollina;

j) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico;

k) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili.

6. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Firmato Dott. Luca Zaia